

**CASS. SEZ. UN. 15 MARZO 2016 n. 5068\***

DI FILIPPO NAPPI

*La donazione di bene altrui è nulla per mancanza del requisito causale dell'animus donandi se non risulta chiaramente dall'atto la consapevolezza del donante dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.*

*Ne consegue che la donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla - non potendosi, prima della divisione ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del donante - qualora non emerga chiaramente dall'atto la consapevolezza del donante dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.*

*La nullità parziale della donazione, per la parte del suo oggetto non appartenente al donante, comporta la nullità dell'intero atto, ai sensi dell'art. 1419 c.c., se nel giudizio non sia stata manifestata la volontà del donatario di affermare la validità della donazione per la parte del suo oggetto spettante al donante.*

**\*La sentenza è pubblicata per esteso in questa Rivista, 1 aprile 2015 – sez. II Giurisprudenza – Documento 241**

## **Donazione di bene (parzialmente) altrui: la teoria delle S. U. è scollegata dalla pratica del giudizio**

Sommario: 1. *Il dictum delle S. U.*- 2. *La critica.*

1. *L'animus donandi*, come meccanismo causale della donazione che attiva il trasferimento del bene, oggetto della donazione, dal donante al donatario - realizzando un arricchimento del patrimonio del donante ed un corrispondente depauperamento di quello del donatario -, non è riscontrabile nella donazione di bene altrui perché la non appartenenza del bene al donante rende l'atto inidoneo ad attuare il suddetto meccanismo causale della donazione: una siffatta donazione deve quindi ritenersi nulla per l'assenza del requisito della causa del contratto. Ciò non toglie che sia possibile, anche in caso di donazione di bene altrui, identificare un *animus donandi*, come meccanismo causale idoneo a realizzare la funzione donativa, e ritenere quindi l'atto valido, qualora sia "precisamente delineato nell'atto pubblico" l'intento del donante di obbligarsi a trasferire al donatario il bene altrui.

In base a quest'affermazione teorica le S. U. hanno ritenuto nulla la donazione di un bene, rientrante in una comunione ereditaria, effettuata prima della divisione ed a prescindere dalla assegnazione del bene al donante.

Il caso di specie può essere esposto schematicamente nei seguenti termini. I germani A B e C sono comproprietari, ciascuno per la quota di un terzo, dell'immobile x. In

seguito alla morte di B, A acquista, per successione ereditaria, un quarto del patrimonio del fratello. Decide poi di donare la nuda proprietà della sua quota di comproprietà dell'immobile ad un soggetto D. La quota viene identificata in 5/12 dell'immobile, sommando, all'originaria quota di un terzo dell'immobile, la quota di comunione ereditaria, che, in riferimento all'immobile x, è pari ad 1/12 ( $\frac{1}{4}$  dell'intero patrimonio in cui rientra  $\frac{1}{3}$  dell'immobile x). In sede di divisione ereditaria del patrimonio di B la donazione viene impugnata da alcuni dividendi i quali sostengono che è nulla perché, per la parte rientrante nel patrimonio di B ( $\frac{1}{12}$  dell'immobile x), si configura come donazione di bene altrui, rientrando questa parte dell'immobile, non già nel patrimonio di A, ma nella titolarità della comunione ereditaria. Il Tribunale adito, con sentenza confermata in Corte d'Appello, dichiara la donazione nulla. Il donatario E ricorre quindi in Cassazione. La seconda sezione della Corte di Cassazione, ritenuto che la controversia investa una questione “di particolare importanza”, la rimette alle Sezioni Unite formulandola nei seguenti termini: "Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorché inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso".

Le S. U., sulla base del principio di diritto sopra riportato, e rilevato che nel caso di specie non risulta “precisamente delineato nell'atto pubblico” l'intento del donante di obbligarsi a trasferire al donatario il bene altrui, confermano la decisione presa dalle Corti di merito. In aggiunta la Corte rileva che la nullità dell'atto, con

riferimento alla parte del suo oggetto non appartenente al donante perché rientrante in una comunione ereditaria, finisce per trasmettersi all'intero atto perché non risulta che “nei precedenti gradi di giudizio sia emersa la volontà del donatario di affermare la validità della donazione per la quota spettante al donante”.

Già in questa fase di schematica descrizione della fattispecie portata all'esame delle S.U., corre l'obbligo di rilevare che quest'ultima affermazione pare contrasto con il dettato dell'art. 1419 c.c., secondo cui “La nullità parziale di un contratto [...] importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita di nullità”, e con l'insegnamento giurisprudenziale<sup>1</sup> secondo cui tale circostanza deve essere provata dall'interessato. Il lettore interessato ad acquisire semplicemente un'informazione rapida e sostanzialmente acritica sul *dictum* delle S. U. potrebbe interrompere qui la lettura del presente testo. A considerazioni criticamente meno superficiali è dedicato il paragrafo che segue.

2. Non intendiamo entrare qui nel merito della tesi sulla validità della donazione di bene altrui sostenuta dalle S.U. in contrasto con quella adottata dalla precedente giurisprudenza della Cassazione che faceva leva sull'interpretazione estensiva del divieto di donazione di beni futuri contenuto nell'art. 771 c.c.<sup>2</sup> ed in linea con recenti indicazioni dottrinali orientate in senso analogo<sup>3</sup>; piuttosto, dal punto di vista dello stile argomentativo della motivazione, anticipando più generali considerazioni critiche, vorremmo qui fare almeno un rapido cenno all'eccessivo peso attribuito all'argomento letterale nell'esame di una norma, come quella dettata nell'art. 769

---

<sup>1</sup> Cfr. per tutte Cass., 27.01.2003, n. 1189, in *Mass. Giust. Civ.*, 2003, 186.

<sup>2</sup> Da ultimo Cass., 5 maggio 2009, n. 10356, in *Foro it.*, 2010, I, 1, c. 160 ss.

<sup>3</sup> F. RINALDI, *La donazione di beni altrui*, Napoli 2012, *passim*, ma in particolare p.119ss.

c.c., che, avendo il carattere della definizione legislativa, avrebbe dovuto invece suggerire una considerazione più cauta e meno sbrigativa delle indicazioni fornite dalla lettera del dettato normativo<sup>4</sup>.

Ma sembra più urgente svolgere qualche rilievo critico di altro genere: anzitutto sull'opportunità di portare al vaglio delle S. U. la questione della validità della donazione di bene altrui; e poi, più radicalmente, sull'applicabilità al caso di specie della disciplina della donazione di bene altrui.

Sul primo punto bisogna rilevare che sul tema della donazione di beni altrui non può registrarsi propriamente una divergenza di indirizzi giurisprudenziali. Anzi va messo in evidenza che il tema, ampiamente dibattuto in dottrina, è stato affrontato in giurisprudenza solo indirettamente in occasione dell'esame della questione della possibilità dell'usucapione abbreviata di beni acquisiti in virtù di un titolo invalido<sup>5</sup>. Sulla questione, a fronte di un indirizzo giurisprudenziale orientato nel senso che "titolo astrattamente idoneo" possa essere anche un titolo invalido – e quindi anche la donazione di un bene altrui considerata nulla – quando la ragione dell'invalidità dell'atto sia la mancanza di potere dispositivo da parte dell'alienante<sup>6</sup>, si è opposta una decisione della Cassazione,

---

<sup>4</sup> Sul tema delle definizioni legislative del codice civile resta istruttiva la lettura di A. BELVEDERE, *Il problema delle definizioni del codice civile*, Milano, 1977. L'a. (o. c. 162) raccomanda l'interpretazione sistematica della norma definitoria, la quale, lungi dal poter essere estrapolata dal contesto normativo, va invece messa a confronto con il materiale normativo a cui si riferisce lo schema definitorio.

<sup>5</sup> E. FERRANTE, *Donazione di cosa altrui: perché «scomodare» le Sezioni Unite?*, commento a Cass. 23. 5. 2014, n. 11545 (ord.), in *Dir. civ. Contemp.*, II, luglio/settembre, 2014 dà giusto rilievo al fatto che che i precedenti giurisprudenziali attengono, per lo più, al problema se la donazione di cosa altrui, intesa come donazione di un bene «inavvertitamente» altrui, possa costituire titolo idoneo all'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.

<sup>6</sup> Di recente la posizione giurisprudenziale è stata riaffermata da Cass., 5

rimasta isolata, secondo cui invece il “titolo astrattamente idoneo” non può essere invalido e quindi la donazione di un bene altrui va ritenuta titolo idoneo all'usucapione abbreviata (solo) perché non è un contratto nullo ma semplicemente inefficace<sup>7</sup>. Insomma il problema della validità della donazione di bene altrui è salito agli onori delle cronache giudiziarie solo in occasione di controversie in tema di usucapione abbreviata, e quindi nella forma di un semplice *obiter dictum*; per giunta di un *obiter* piuttosto debole dal momento che, una volta riaffermata – con la decisione della Cassazione del 2009 - la convinzione che l'usucapione abbreviata sia possibile anche in ipotesi di titolo invalido, qualora l'invalidità dipenda dalla mancanza di potere dispositivo dell'alienante, la questione, se la donazione di bene altrui sia valida, diviene assolutamente irrilevante nel giudizio sull'usucapione abbreviata. Insomma non si registra in tema di validità della donazione di bene altrui un contrasto giurisprudenziale di rilevante portata, né evidentemente la questione, raramente dibattuta in sede giurisprudenziale, sembra potere essere ascritta a quelle “di particolare importanza”. Era quindi auspicabile che, secondo una tempestiva indicazione dottrinale, il ricorso, anziché essere assegnato alle Sezioni Unite, fosse

---

maggio 2009, n. 10356, cit. con nota di P. PARDOLESI, *donazione di cosa altrui come titolo idoneo per l'usucapione abbreviata?*; in *Rivista del notariato*, 2010, II, 1119 con nota di M. Checchi; In *Corr. giur.*, 2009, p. 1225 ss., con nota di V. MARICONDA, *La donazione di cosa altrui è nulla ma è titolo idoneo per l'usucapione abbreviata*; in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 2609 ss., con nota di P.FRUGIUELE, *La donazione di cosa altrui. Note in tema di atto dispositivo e titolo astrattamente idoneo*; in *Riv. notar.*, 2010, I, p. 127 ss., con nota di M. C. GROSSMANN, *La nullità della donazione dispositiva di cosa altrui*; in *Notariato*, 2009, p. 486 ss., con nota di F.MAGLIULO, *il problema della validità di donazione di beni altrui*; in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 277 ss. con nota di E. FERRANTE, *La Cassazione sulla donazione di cosa altrui: un revirement atteso.*; da ultimo, Cass., 23 maggio 2013, n. 12782.

<sup>7</sup>Cass., 5 febbraio 2001, n. 1596, in *Guida al dir.*, n. 8, p.48, con nota di G. BRUNO, *La donazione di beni altrui è inefficace ma costituisce titolo valido per l'usucapione - Al contratto non può essere applicata la disciplina prevista per i beni futuri.*

stato ritrasmesso al Collegio remittente per la decisione a sezione semplice<sup>8</sup>.

Entrando poi nel merito della questione, occorre rilevare che nella nostra ipotesi, di donazione di un bene rientrante nella comunione di un patrimonio ereditario, la non appartenenza al donante del bene oggetto della donazione non può determinare incertezza sull'intento dispositivo del donante, e quindi sull'esistenza del requisito causale dell'*animus donandi* nell'atto di donazione, per l'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, della stessa Corte di Cassazione, secondo cui gli atti di disposizione di beni rientranti in una comunione ereditaria, effettuati prima della divisione, devono intendersi come condizionati all'assegnazione del bene al dividente<sup>9</sup>.

In questa ipotesi quindi la non (attuale) appartenenza del bene al donante, titolare tuttavia di una quota di comunione ereditaria sul bene oggetto della donazione, non può determinare difetti del meccanismo traslativo del bene (attualmente non appartenente al donante) perché l'atto di donazione deve intendersi – come si è detto, per un consolidato indirizzo giurisprudenziale - come sottoposto alla condizione dell'assegnazione del bene al donante e quindi della sopravvenuta appartenenza al donante<sup>10</sup>.

Ad analoga conclusione, benché con diversa motivazione, si perverrebbe seguendo l'idea, secondo cui nel nostro caso l'altruità della cosa verrebbe meno perché “quel dodicesimo era sì irriferribile al bene donato come tale, ma pur sempre interno al patrimonio del donante, dal momento che questi, pur non potendolo esigere ai fini dell'apporzionamento della sua quota ereditaria, vantava una pretesa immediata a che detto apporzionamento

---

<sup>8</sup> E. FERRANTE, o. e l. c.

<sup>9</sup>Cfr. P. FORCHIELLI- F. ANGELONI, *Divisione in Commentario al codice civile Scialoja - Branca*, Bologna Rom, 2000, 259

<sup>10</sup> Sostanzialmente in tal senso F. LOFFREDO, *Atti tra vivi. Legge notarile. Casistica*, Milano, 2011, 54ss.

tenesse conto pure dell'immobile”<sup>11</sup>

Insomma, se proprio si volesse ragionare nella prospettiva del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione per la soluzione del nostro caso – e non ritenere invece che qui la questione della disciplina della donazione di bene altrui non si pone nemmeno, perché la donazione, effettuata dal coerede prima della divisione, va intesa come sottoposta alla condizione sospensiva dell'assegnazione del bene al donante - si dovrebbe rilevare che nella nostra ipotesi la situazione di appartenenza del bene è così chiaramente delineata da non presentarsi proprio alcuna esigenza di ulteriori chiarimenti sull'esistenza dell'*animus donandi*; che in definitiva quindi la donazione dovrebbe ritenersi, anche per il 1/12 in discussione, assolutamente valida<sup>12</sup>.

Ma in realtà, da una considerazione di sintesi, sembra emergere che la Corte piuttosto che impegnarsi nella formazione di un giudizio esemplare (*leading case*), veicolando al suo interno le sue opzioni scientifiche, si sia preoccupata di fornire, nella motivazione della decisione, un saggio di pura teoria<sup>13</sup> astrattamente pensata, e poi

---

<sup>11</sup>E. FERRANTE, o. e l. c.

<sup>12</sup>Del resto con riferimento ad un'analogia fattispecie, Trib. Vallo della Lucania 13.4. 1992 n.187 (in *Dir. e giur.* 1992, 525 con nota di D. RUGGIERO, *Donazione di cosa altrui e di cosa eventualmente altrui*) si è pronunciato per la validità della donazione; così anche F. RINALDI, o. c., 238 s. a condizione che il donante sia consapevole dell'eventuale non appartenenza del bene donato. Ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza in F. LOFFREDO, o.c., 54 nota 23.

<sup>13</sup>La tendenza a raccogliere all'interno del provvedimento giurisprudenziale testi impostati sul modello della trattatistica dottrinale è stata più volte segnalata dalla dottrina, soprattutto con riferimento all'esigenza che il provvedimento giurisprudenziale si conformi, dal punto di vista della tecnica espositiva, al disposto dell'art. 132 co.2, n.4 c.p.c. secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” : cfr. di recente F. RUSSO, *la rilevabilità d'ufficio delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le Sezioni Unite (Nota in margine a Cass. Sez. un. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014)* in *dir. civ. contemp.* gennaio/marzo 2015.

abbia attratto al suo interno, pure con qualche forzatura, il caso oggetto della decisione.

In conclusione sembra essere questo uno di quei casi di regola giurisprudenziale dettata - piuttosto che da reali necessità della pratica giurisprudenziale - dall'intento di rivestire della forma dei provvedimenti giurisprudenziali un sistema teorico (alternativo a quello dottrinale, ma come quest'ultimo tendenzialmente avulso dalla realtà della controversia) costruito, secondo le astratte ragioni della teoria, e quindi a volte anche a prescindere dall'urgenza pratica di ogni singolo elemento del sistema. Allora le considerazioni sull'inopportunità dell'intervento delle S.U., e poi sull'insufficiente valutazione, in sede di giudizio, della peculiarità della fattispecie esaminata, assumono una più ampia portata: investendo un tipo di politica giudiziaria, in inarrestabile sviluppo, che, trasferendo all'attività giurisprudenziale compiti propri di quella scientifica, pone, di là da ogni altra considerazione, una questione di fondo sull'efficienza di un'organizzazione della spesa pubblica in cui i prodotti dell'investimento per la ricerca scientifica in campo giuridico, lungi dall'essere utilizzati per lo sviluppo della tecnica giurisprudenziale, costituiscono tutt'al più il lontano (e a volte taciuto) riferimento di un procedimento giurisprudenziale di riproposizione - nelle forme proprie della scienza, benché ovviamente in termini semplificati - di un'attività già svolta in altra sede con evidente duplicazione di costi.

Ovviamente il discorso non può essere approfondito in questa sede, ma ci sembra che non vada persa l'occasione di dare più concreta evidenza, con il riferimento al provvedimento qui esaminato, ad un rilievo di carattere generale di estrema importanza: questa pratica

---

dell'infarcire il giudizio di operazioni di vera e propria produzione di risultati scientifici – sia pure in forme abbreviate rispetto agli ordinari procedimenti della scienza -, piuttosto che fondare la motivazione della decisione su opzioni teoriche già prodotte in sede scientifica, e tutt'al più rapidamente illustrate nel provvedimento giurisdizionale, sfigura la tecnica del giudizio distorcendone l'essenziale struttura di valutazione del caso concreto con gli strumenti propri della tecnica giurisprudenziale. Così, tra l'altro, l'attività giurisdizionale paradossalmente riproduce nel giudizio l'inclinazione all'astrattezza delle costruzioni teoriche e rinuncia al contributo che l'esame dei casi concreti, condotto con quelle tecniche in cui si rinnova l'antico esercizio della *juris prudentia*, può dare allo sviluppo delle teorie scientifiche; in definitiva opera in senso contrario a quel sano pragmatismo che si va affermando nella moderna mentalità giuridica europea anche per il proficuo diffondersi della cultura di *common law*<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Sul tema, per ulteriori considerazioni che non è possibile svolgere in questa sede, relative soprattutto al profilo della formazione del professionista legale, ci sia consentito un rinvio alla recente monografia F. NAPPI, *Didattica del diritto civile 2.0. Un prototipo di didattica fondata sull'addestramento al giudizio applicativo*, Torino, 2015. Cfr. pure ID., *I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato. Per una riforma della didattica e del ruolo del giurista accademico nel sistema della professioni legali*, Torino, 2011.